

Differimento dell'applicazione della disciplina di cui alla legge 13 febbraio 2001 n. 48 ai concorsi successivi a quelli previsti dall'art. 18, comma 1° della legge citata.
(Deliberazione del 24 luglio 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 luglio 2001, ha adottato la seguente deliberazione:

“Il Consiglio,

vista la nota in data 16 luglio 2001 con cui il Ministro della Giustizia ha richiesto, ai sensi dell'art. 22, comma 3 della legge n. 48/2001 il parere del Consiglio Superiore della Magistratura con riguardo alla emanazione di un decreto che differisca l'applicazione della disciplina di cui alla legge 13 febbraio 2001 n. 48 ai concorsi successivi a quelli previsti dall'art. 18, comma 1° della legge citata;

rilevato che l'art. 22 della legge 48/01, al 3° comma, dispone testualmente: *“Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'art. 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge il Ministro della Giustizia può, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'art. 123 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresì gli articoli 123 quater e 123 quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge”;*

considerato che devono ritenersi verificati i presupposti di cui al citato art. 22, terzo comma in ragione della mancata adozione, nei quattro mesi fissati dalla legge, del regolamento previsto dall'art. 125 quinquies, 8° comma, così come modificato dalla legge 48/01: circostanza di cui il Consiglio prende atto e che impedisce di per sé di considerare realizzata l'ipotesi del tempestivo completamento dell'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti ai sensi della nuova disciplina;

rilevato che la nuova disciplina ha costituito oggetto di apposito approfondimento sia da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (cfr. delibere del 27 gennaio 2000 e 28 settembre 2000) sia da parte del Ministero della Giustizia e che in tale contesto - in un quadro di leale collaborazione tra istituzioni - si sono svolte, in data 5 marzo, 14 maggio e 9 luglio 2001 apposite riunioni tra Consiglio Superiore della Magistratura (anche in seduta congiunta di sesta e nona Commissione) e Ministero della Giustizia per effettuare una ricognizione di tutte le problematiche sottese all'adozione del regolamento;

rilevato che, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, sopra riportato, il CSM deve valutare l'opportunità di attendere o meno l'adozione della normativa secondaria prima della pubblicazione di un nuovo bando per il reclutamento di magistrati, tenendo presente la circostanza, peraltro rappresentata pure nella nota del Ministro in data 16 luglio 2001, che, nell'elaborazione del regolamento, si sono riscontrati problemi tecnici di non facile soluzione, in special modo collegati con la necessità di prevedere una formazione unitaria dei correttori *“finalizzata all'obiettivo di assicurare, pur nel rispetto dell'autonomia di giudizio di ciascuno, l'adozione di criteri e modalità di valutazione il più possibile uniformi, sì da evitare, tendenzialmente, il massiccio ricorso alla valutazione diretta da parte della commissione, prevista dall'art. 125 quinquies cit., comma 7, che comprometterebbe le esigenze di celerità poste a fondamento del nuovo sistema di correzione”;*

considerato che, come già evidenziato nelle delibere citate, sussiste una assai critica situazione di carenza nell'organico della magistratura e che tale situazione si è ulteriormente aggravata, computandosi attualmente ben 571 unità mancanti;

rilevato, altresì, che, in base all'art. 18 della legge 48/2001 il reclutamento di uditori giudiziari deve avvenire per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura, compresi quelli derivanti dall'aumento di 1000 unità di cui all'art. 1 della medesima legge;

considerato che le esigenze di buon andamento dell'amministrazione della giustizia impongono, anche ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, l'espletamento in tempi brevi delle

procedure di svolgimento del concorso per uditore giudiziario,

delibera

di esprimere parere favorevole in relazione alla richiesta formulata dal Ministro della Giustizia con nota in data 16.7.01".

.